

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

7.10.2016 (u.5) su 10.21

(Proposta di mozione n. 5)



PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016,

rilevato che:

- con la l. 3/2012 nonché il d.m. 202/2014 è stato disciplinato l'accesso del cittadino alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- in particolare il d.m. 202/2014 ha regolamentato gli organismi di composizione della crisi;
- tali istituti svolgono, fra le altre, le funzioni di ridurre le procedure esecutive civili, garantire la *par condicio creditorum* e prevenire il ricorso abusivo al credito a tutela della collettività;
- il cittadino ha facoltà di richiedere in via alternativa al giudice o all'organismo di composizione della crisi la nomina di un gestore;
- la figura del gestore è obbligatoriamente prevista ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla succitata normativa;
- ai sensi dell'art. 75, c. 2, del d.p.r. 115/2002 (t. u. spese di giustizia), l'istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la parte debba essere assistita da un consulente tecnico;
- la funzione svolta dal gestore nelle procedure di composizione della crisi è assimilabile a quella del consulente;

rilevato, altresì, che:

- il cittadino può essere assistito dal difensore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto e della piena ed effettiva realizzazione dei fini, anche sociali, che la normativa persegue a tutela del cittadino sovraindebitato, è anzi auspicabile l'assistenza del difensore nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

tutto ciò rilevato, sollecita

il Governo e il Parlamento a:

- introdurre l'assistenza tecnica obbligatoria del difensore nelle suddette procedure;
- prevedere l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini sovraindebitati in possesso dei requisiti di cui al t. u. spese di giustizia, a copertura delle spese necessarie per l'assistenza tecnica del difensore e per l'attività degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

impegna

l'Organismo di cui all'art. 39 l. prof. e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le proprie competenze, a dare attuazione a quanto sopra indicato.

(22 settembre 2016)

I Delegati

n.	Nome e cognome Delegato (in stampatello)	Ordine di appartenenza	Firma Delegato (leggibile)
1.	REMO DANOVI	MILANO	

(Proposta di mozione n. 5)
Procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento

pagina 1